

PDP: la interpretazione letterale e non sistematica delle singole norme crea sempre “abnormità”!

Ultimamente è stata enfatizzata una nuova pronuncia della Cassazione Penale (n. 18624/2025) che, nel rigettare il ricorso di una parte civile “ingiustificatamente” esclusa da un Tribunale di merito, pur dando ragione alla ricorrente, ha dovuto comunque rigettare il ricorso in quanto il vizio lamentato (che si va a descrivere in questo post) non sostanziava la abnormità che sarebbe stata richiesta per impugnare l’esclusione della parte civile.

Fin qui, in realtà, tutto chiaro e coerente e la pronuncia della Suprema Corte è assolutamente condivisibile. Anzi, la pronuncia conferma quanto anche noi del COA di Lagonero andiamo “dicendo” da tempo: la costituzione cartacea in udienza, nonostante la riforma in tema di deposito obbligatorio telematico, continua a rimanere assolutamente lecita e rituale e, con essa, tutte le ipotesi menzionate dal codice di rito di deposito cartaceo in udienza di documenti.

La vicenda trae spunto dal fatto che un Tribunale aveva escluso la costituzione di parte civile in quanto la procura speciale (addirittura) non aveva la forma e la sottoscrizione digitali pretese dalla nuova norma di cui all’art. 122, comma 2.bis c.p.p.

Quindi era stato promosso ricorso per Cassazione dalla parte civile esclusa.

La Suprema Corte, pur condividendo i motivi di ricorso (il deposito cartaceo è suggellato dallo stesso codice di rito, ad esempio con le norme di cui agli artt. 111.bis, comma 3, c.p.p. e 111.ter, comma 3, c.p.p.: in sintesi, le disposizioni sul deposito telematico non si applicano per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti in copia informatica e, quando gli atti e documenti vengano formati in formato analogico, quindi cartaceo, gli stessi devono essere convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo telematico), ha dovuto comunque rigettare il ricorso della incolpevole parte civile in quanto mancava il requisito della abnormità dell’atto richiesto per ricorrere in Cassazione avverso (nel caso di specie) una ordinanza.

Ma vi è di più, aggiungiamo. La possibilità che i documenti continuino a poter essere depositati in udienza in formato cartaceo è suggerita anche e soprattutto dalla logica.

Innanzitutto, il deposito telematico della dichiarazione di costituzione di parte civile, non preceduto dalla sua notifica, è una modalità priva di senso in quanto lo stesso art. 78 c.p.p. prevede che il deposito in Cancelleria (quindi ora obbligatoriamente a mezzo portale) della dichiarazione di costituzione di parte civile “non ha effetto” nei riguardi delle parti alle quali non sia stata notificata.

Quindi, considerato che la costituzione andrebbe notificata anche all’imputato, ossia ad un soggetto privato persona fisica che, allo stato, è statisticamente quasi certo non abbia la pec, costituirsi (ad esempio, ora nella predibattimentale) senza aver prima notificato la dichiarazione di costituzione di parte civile all’imputato è un’attività inutile. Tanto meno si può ritenere che, in realtà, la costituzione, per tale motivo, debba necessariamente avvenire in tempo utile per la notifica (cartacea, a mezzo Unep o in proprio, ove il difensore sia autorizzato) ad un soggetto privo di pec.

Un termine per la costituzione fuori udienza era previsto in relazione alla possibilità del deposito di una lista testi almeno 7 giorni prima del dibattimento: eventualità per la gran parte delle ipotesi oramai tramontata in quanto ora, anche per i procedimenti che iniziano

con decreto di citazione, quindi per i procedimenti assegnati al giudice monocratico per i quali non sia prevista l'udienza preliminare, è comunque prevista l'udienza "predibattimentale".

Inoltre, anticipare con un deposito telematico un documento che si ha in previsione di produrre in udienza, a parte l'avvilimento dell'effetto sorpresa di cui abbiamo già parlato, non garantisce il contraddittorio in quanto, nel processo penale, non avendo le altre parti accesso al fascicolo telematico (a differenza di quanto avviene nel processo civile con il PCT), non vi è la possibilità di immediata verifica della conformità dell'atto cartaceo prodotto in udienza rispetto a quello riprodotto digitalmente prima della udienza o subito dopo, il solo peraltro che "transita" nel fascicolo telematico del procedimento penale.

Difatti, anche l'espedito di produrre in udienza un documento cartaceo e di depositarlo contestualmente nel registro telematico, tramite pennetta portata con sé dal difensore, non ne garantirebbe il controllo della conformità se non dopo la sua estrazione come copia e previo pagamento dei diritti (8 euro per ogni invio pec o 25 euro per la scannerizzazione su DVD). Discorso diverso se del cartaceo ne venga fatta la scansione ad opera della Cancelleria, come del resto imposto dalla suddetta normativa e ribadito dalle Circolari del Capo di Gabinetto del Ministero!

Buon fine settimana

**Neanche io uso il
cartaceo!**

